

## CITTÀ DI CONEGLIANO

PROVINCIA DI TREVISO

## IMU E TASI ACCONTO ANNO 2018

PER L'ANNO 2018 SONO STATE CONFERMATE PER IMU E TASI LE ALIQUOTE E LE DETRAZIONI DELL'ANNO 2017 (Delibera di Consiglio n. 54 del 28 dicembre 2017)

Aliquote e detrazioni **IMU** Comune di Conegliano anno 2018

Aliquota base	0,86 %
Abitazione principale (escluse <b>A1, A8 e A9</b> )	esente
Aliquota ridotta per abitazione principale ( <b>solo per A1, A8 e A9</b> ) e relative pertinenze (per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	0,40 %
Aliquota ridotta per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado la predetta aliquota ridotta può essere applicata ad una unica unità immobiliare. Per godere dell'aliquota ridotta il contribuente dovrà, a <b>pena di inammissibilità</b> , presentare apposita dichiarazione entro il termine per presentare la dichiarazione IMU.	0,46 %
Detrazione per l'abitazione principale, <b>solo A1, A8 e A9</b> (per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente)	€ 200,00
Detrazione per alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.	€ 200,00

## CODICI TRIBUTO PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

"3912"	denominato: "IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – articolo 13, c.7, d.l. 201/2011 – COMUNE"
"3913"	denominato: "IMU – imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE"
"3914"	denominato: "IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE"
"3916"	denominato: "IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE"
"3918"	denominato: "IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE"
"3923"	denominato: "IMU – imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO – COMUNE"
"3924"	denominato: "IMU – imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO – COMUNE"
"3925"	denominato: "IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO"
"3930"	denominato: "IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE"

CODICE COMUNE: **C957**Aliquote e detrazioni **TASI** Comune di Conegliano anno 2018

quota a carico del titolare del diritto reale (es. proprietario) 70% - quota a carico dell'occupante (es. inquilino) 30%

Aliquota base	1,90 per mille
Abitazione principale (escluse <b>A1, A8 e A9</b> )	esente
Aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze ( <b>solo per A1, A8 e A9</b> )	1,90 per mille
Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita (immobili merce)	1,90 per mille
Aliquota fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201	1,00 per mille
Dall'imposta dovuta dall'occupante che la destina ad abitazione principale ( <b>solo per A1, A8 e A9</b> ) si applica una detrazione di € 30,00, sino a capienza dell'imposta, per ogni figlio residente e dimorante nell'immobile oggetto d'imposta sino al compimento di 26 anni del figlio stesso	

CODICE COMUNE: **C957**

## CODICI TRIBUTO PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

“3958”	TASI, tributo per i servizi indivisibili <b>su abitazione principale</b> e relative pertinenze, art. 1, c. 639, L. 147/2013 e succ. modif.
“3959”	TASI, tributo per i servizi indivisibili per <b>fabbricati rurali ad uso strumentale</b> , art. 1, c. 639, L. 147/2013 e succ. modif.
“3960”	TASI, tributo per i servizi indivisibili <b>per aree edificabili</b> , art. 1, c. 639, L. 147/2013 e succ. modif.
“3961”	TASI, tributo per i servizi indivisibili <b>per altri fabbricati</b> art. 1, c. 639, L. 147/2013 e succ. modif.

Non sono dovute IMU e TASI sulle abitazioni principali e relative pertinenze, con esclusione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

Non è dovuta la quota TASI a carico del detentore/occupante, purché nell'alloggio destinato ad abitazione principale lo stesso vi risieda con il proprio nucleo familiare e ne abbia stabilito la dimora abituale, con esclusione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

Per l'anno 2018 continua ad essere prevista una riduzione dell'imposta del 25 per cento per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (ultimo accordo sottoscritto in data 23 novembre 2017).

Per usufruire della riduzione dell'imposta del 25 per cento è necessario presentare apposita dichiarazione entro il 30 giugno 2019, rimangono valide le dichiarazioni già presentate. Si ricorda l'obbligo di acquisire l'attestazione di conformità di uno dei soggetti firmatari dell'accordo locale (Ministero Infrastrutture 6 febbraio 2018).

Per l'anno 2018 continua ad essere prevista una riduzione della base imponibile del 50 per cento:

per le abitazioni e relative pertinenze (immobili classificati nelle categorie C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria, anche se iscritte in catasto unitamente all'abitazione) escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore- figlio/a) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:

- il contratto (scritto o verbale) sia registrato,
- il comodante (il soggetto passivo che concede l'unità immobiliare) possieda una sola abitazione in Italia oppure il comodante possieda nello stesso comune, oltre a quella dato in comodato, un'altra abitazione adibita a propria abitazione principale (sono sempre escluse dal beneficio le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9),
- il comodante (il soggetto passivo che concede l'unità immobiliare) deve avere la residenza e dimorare nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Sulla base imponibile ridotta va applicata l'aliquota prevista dal Comune.

Per usufruire della riduzione della base imponibile al 50% è necessario presentare apposita dichiarazione entro il 30 giugno 2019, rimangono valide le dichiarazioni già presentate.

Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'imposta calcolata con l'aliquota dello 0,76 è riservata allo Stato e la rimanente quota deve essere versata al Comune.

### PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

I versamenti IMU e TASI vanno effettuati entro i seguenti termini:

Scadenza prima rata: sab. 16 giugno 2018 (poiché il termine scade di sabato il versamento è tempestivo sino a lunedì 18 giugno)

Scadenza seconda rata: dom. 16 dicembre 2018 (poiché il termine scade di domenica il versamento è tempestivo sino a lunedì 17 dicembre)

Il versamento è stabilito in due rate, la prima è in acconto e la seconda è a saldo. La prima rata, da versare entro il 18 giugno 2018, è pari al 50% dell'imposta dovuta per l'intero anno calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni vigenti per l'anno 2017.

La seconda rata, da versare entro il 17 dicembre 2018, è a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, calcolata sulla base delle aliquote 2018 con conguaglio sulla prima rata (imposta annua meno acconto).

Il versamento può essere effettuato, anziché in due rate, in un'unica soluzione, entro il 18 giugno 2018, salvo conguaglio in caso di modifica delle aliquote (il termine per la modifica delle aliquote è il 14 ottobre). Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24.

VERSAMENTO MINIMO: per disposizione regolamentare il versamento non deve essere eseguito quando l'imposta complessiva dovuta per anno è uguale o inferiore a € 10,33 per l'IMU e inferiore a € 5,00 per la TASI.

### ORARIO E RICEVIMENTO PUBBLICO UFFICIO TRIBUTI-VIA PARRILLA N. 3

Non è previsto l'invio dei modelli di pagamento precompilati ma un servizio di assistenza allo sportello, **solo su appuntamento**, rivolto prioritariamente ai residenti proprietari (o utilizzatori) di non più di 3 unità immobiliari più eventuali pertinenze.

Per fissare l'appuntamento chiamare la mattina dalle 9,00 alle 13,00, tel. 0438 413367.

Orario Ufficio: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 9,00 alle 13,00 – lunedì pomeriggio dalle 16,00 alle 17,30

Dal 2 maggio al 18 giugno l'ufficio sarà aperto anche il giovedì dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 17,30.



**Il Sindaco**  
f.to (Ing. Fabio Chies)